



Sent. n. 559/2024

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE
CAMPANIA

composta dai seguenti magistrati:

Michele ORICCHIO	Presidente
Marzia DE FALCO	Giudice
Gabriele PEPE	Giudice - relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **74216** R.G., promosso dalla Procura Regionale presso questa Sezione Giurisdizionale nei confronti di:

1. **RISPOLI Alfonso**, (c.f. RSPLNS60P22A294W), nato ad Angri (SA) il 22.9.1960, ivi residente in via dei Goti, parco Satriano n. 17, scala C, rappresentato e difeso dall'avv. Michele Avino, giusta procura in atti, con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec: m.avino@avvocatinocera-pec.it;

2. **ALFANO Franca**, (c.f. LFNFNC62E69G230U), nata a Pagani (SA) il 29.5.1962, ivi residente in Angri (SA), via dei Goti, parco Satriano n. 17, scala C, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Michele Avino con elezione di domicilio digitale all'indirizzo pec: m.avino@avvocatinocera-pec.it;

3. **BOTTIGLIERI Francesco**, (c.f. BTTFNC91B21A717P), nato a Battipaglia (SA) il

21.2.1991, ivi residente in via Emanuele Gianturco n. 5, scala A – int. 2;

4. **CARRARA Marco**, (c.f. CRRMRC89L12F912S), nato a Nocera Inferiore (SA) il 12.7.1989 e residente in Castel San Giorgio (SA), via Riccardo Ciancio n. 60;

5. **TARTAGLIA Giuseppina**, (c.f. TRTGPP61T62C879D), nata a Colliano (SA) il 22.12.1961 e residente in Battipaglia (SA) in via Ligabue n. 27;

6. **IAQUINANDI Aniello**, (c.f. QNNNLL83T04F912O), nato a Nocera Inferiore (SA) il 4.12.1983 e residente in San Marzano sul Sarno (SA), via G. Matteotti n. 75;

7. **CAUCEGLIA Ilaria Ida**, (c.f. CCGLRD84L58A717A), nata a Battipaglia (SA) il 18.7.1984 ed ivi residente in via Giovanni Boccaccio n. 18, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Grattacaso presso il cui Studio è elettivamente domiciliata (pec: avv.giovanigrattacaso@pec.giuffre.it);

8. **FAVATÀ Stefania Isabel**, (c.f. FVTSFN77T62Z112Q), nata a Wiesbaden (Germania) il 22.12.1977 e residente in Battipaglia (SA) in via Napoli n. 85, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Giovanni Grattacaso ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Battipaglia, via Roma n. 60/d (pec: avv.giovanigrattacaso@pec.giuffre.it);

9. **FATTORUSO Francesca**, (c.f. FTTFNC87A64F912R), nata a Nocera Inferiore (SA) il 24.1.1987 e residente in Pagani (SA), via Marconi n. 9;

10. **ISOLDO Alfonso**, (c.f. SLDLNS87T29E131T), nato a Gragnano (NA) il 29.12.1987 e residente in Sant'Antonio Abate (NA), via Casa D'Antuono n. 240;

11. **COPPOLA Marziano**, (c.f. CPPMZN76C24H703L), nato a Salerno il 24.3.1976 e residente in San Marzano sul Sarno (SA), via Martiri della Loggia n. 65, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Bonaventura Carrara ed elettivamente domiciliato presso il suo Studio in Pagani (SA), p.zza S. Alfonso n. 16 (pec: avvocatocarrara@pec.giuffre.it);

12. **FERRAIOLI Teresa**, (c.f. FRRTRS68E69F912S), nata a Nocera Inferiore (SA) il 29.5.1968 e residente in Angri (SA), via Salice n. 28;

13. **DE FEBBRARI Paolo**, (c.f. DFBPLA82C01C129E), nato a Castellammare di Stabia (NA) l'1.3.1982 e residente in Poggiomarino (NA), via G. Amendola n. 22, in qualità di legale rappresentante della soc. Pama s.n.c. di De Febrari Paolo & Co, (p. iva 06689811211), con sede in Pompei (NA), via Astolelle n. 13, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Michelina La Bella presso la quale risulta elettivamente domiciliato in Napoli, viale Maria Cristina di Savoia n. 18 (pec: michelinalabella@avvocatinapoli.legalmail.it);

14 **FLAUTO Anna**, (c.f. FLTNNA89H52C129V), nata a Castellammare di Stabia (NA) il 12.6.1989 e residente in Sant'Antonio Abate (NA), via Roma n. 243;

Visti l'atto di citazione e i documenti di causa;

Chiamata la causa nella pubblica udienza del 10 ottobre 2024, con l'assistenza del segretario Alessandra Polese, sono presenti: il Pubblico Ministero nella persona del S.P.G. Davide Vitale; l'avv. Salvatore Mercurio, per delega del difensore costituito, per Rispoli Alfonso ed Alfano Franca; l'avv. Antonio Fiorillo, per delega del difensore costituito, per Cauceglia Ilaria Ida e per Favatà

Stefania Isabel; l'avv. Salvatore Mercurio, per delega del difensore costituito, per Coppola Marziano; l'avv. Michelina La Bella per De Febbrari Paolo.

FATTO

Con atto di citazione, del 22 gennaio 2024, e contestuale richiesta di sequestro conservativo, la Procura Regionale evocava in giudizio Rispoli Alfonso, Alfano Franca, Bottiglieri Francesco, Carrara Marco, Tartaglia Giuseppina, Iaquinandi Aniello, Cauceglia Ilaria Ida, Favatà Stefania Isabel, Fattoruso Francesca, Isoldo Alfonso, Coppola Marziano, Ferraioli Teresa, De Febbrari Paolo, Flauto Anna, per sentirli condannare, con vincolo di solidarietà secondo le quote ivi stabilite, al pagamento, in favore di Invitalia S.p.a. della complessiva somma di euro 955.463,27, oltre rivalutazione, interessi, spese di giustizia e spese legali.

La vicenda traeva origine dalla segnalazione della Guardia di Finanza – acquisita in data 7 febbraio 2018 – in ordine ad una fattispecie di danno discendente dall'illecita percezione di contributi pubblici erogati ai sensi del d.lgs. n. 185/2000 (*“incentivi all'autoimprenditorialità e all'autoimpiego”*) che il requirente ricostruiva come segue: Attraverso ditte individuali e società di persone, costituite tra il 2009 ed il 2014, gli odierni evocati Bottiglieri, Carrara, Tartaglia, Iaquinandi, Cauceglia, Favatà, Fattoruso, Isoldo, Coppola, Ferraioli, De Febbrari e Flauto fraudolentemente ideavano e realizzavano, in concorso tra loro, un'attività di indebita acquisizione di finanziamenti mediante rendicontazione non veritiera di spese in realtà mai sostenute con sviamento delle

somme ricevute dalla prevista finalità. A tale sodalizio illecito partecipavano, altresì, i coniugi Rispoli ed Alfano, in qualità di fornitori di beni ed attrezzature, emettendo false fatture per operazioni inesistenti e ricevendo in pagamento assegni, poi, modificati nell'intestazione ed incassati da soggetti diversi onde ritornare agli emittenti, destinatari dei contributi, all'insaputa di Invitalia.

Nella prospettazione attorea, le somme intenzionalmente introitate e non restituite, al lordo degli interessi, rappresentavano un danno erariale dolosamente occultato con induzione in errore dell'Ente erogante.

Tale danno veniva ripartito ed imputato nel modo seguente: Rispoli per euro 507.426,28, e, in via solidale con quest'ultimo e non tra loro, Bottiglieri sino ad euro 148.602,75, Carrara sino ad euro 141.134,30, Tartaglia sino ad euro 20.398,62, Iaquinandi sino ad euro 20.924,14, Cauceglia e Favatà sino ad euro 176.366,47, queste ultime con regime di solidarietà, oltre che con Rispoli, anche tra loro due, mentre Alfano per complessivi euro 448.036,99, e, in via solidale con quest'ultima e non tra loro, Fattoruso sino ad euro 26.710,82, Isoldo sino ad euro 26.478,44, Coppola sino ad euro 103.158,17, Ferraioli sino ad euro 111.310,59, De Febbrari sino ad euro 150.623,44 e Flauto sino ad euro 29.755,53.

A partire dall'anno 2018 Invitalia provvedeva a revocare i contributi erogati per ciascuno dei ridetti beneficiari adottando consequenziali ingiunzioni di pagamento.

La vicenda in esame era stata anche oggetto di procedimenti penali (n. 13118/15/21 e n. 7145/15/21) incardinati presso la Procura di Salerno, alcuni pendenti

e altri definiti con declaratoria di prescrizione oppure con assoluzione. Sempre in sede penale, veniva inoltre emesso dal Gip del Tribunale di Salerno decreto di sequestro preventivo per equivalente della somma di euro 127.867,73 nei confronti di Bottiglieri e Rispoli per i reati di cui agli artt. 110, 81, 640-*bis*, 483, 485 e 491 c.p.

Con successiva ordinanza n. 31/2024, del 28 febbraio 2024, veniva confermato il decreto presidenziale concessivo di sequestro conservativo, in favore di Invitalia e a carico di Rispoli, Alfano, Bottiglieri, Favatà e Ferraioli, su beni ad essi intestati sino alla concorrenza del credito erariale.

Instauratosi il contraddittorio, tra febbraio e maggio 2024 si costituivano in giudizio Rispoli, Alfano, Favatà, Cauceglia, De Febbrari e Coppola per il rigetto della domanda attorea e, in subordine, per la riduzione dell'addebito nella misura massima.

Più nel dettaglio:

1. Rispoli ed Alfano eccepivano:

a) il proprio difetto di legittimazione passiva sul presupposto che l'ipotizzata attività di false fatturazioni fosse riconducibile in via esclusiva alla A & R s.a.s. di Alfano Franca nonché alla Ditta Negozi & Negozi di Rispoli Alfonso aventi autonomia giuridica e patrimoniale;

b) la prescrizione dell'azione di responsabilità individuandone l'esordio al momento della consumazione delle ascritte condotte avvenuta tra il 7 febbraio 2012 ed il 28 novembre 2015 e, anche ipotizzando un doloso occultamento del danno, alla sua

scoperta coincidente con la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di Invitalia nel mese di dicembre 2017 e, in ogni caso, con la trasmissione della nota della Guardia di Finanza in data 15 gennaio 2018, con consumazione del termine quinquennale di legge al momento della notifica dell'invito a dedurre (7 luglio 2023).

Nel merito, respingevano ogni addebito ritenendo non provati gli elementi costitutivi della responsabilità e, segnatamente, la condotta illecita e l'elemento soggettivo. Nello specifico, rimarcavano la sussistenza di fatture emesse dalla A & R s.a.s. e dalla Ditta Negozi e Negozi comprovanti la veridicità delle operazioni commerciali di vendita e dei conseguenti pagamenti. Concludevano per il rigetto della domanda attorea e per la revoca del disposto sequestro conservativo.

2. Favatà eccepiva in via preliminare:

a) il proprio difetto di legittimazione passiva, individuando quale contraddittore del giudizio la Tanalahy s.a.s. di Cauceglia Ilaria & c. s.a.s., effettiva destinataria dei finanziamenti, ed invocando il beneficio di escussione riconosciuto ai soci nelle società di persone.

Evidenziava, poi, come a seguito della liquidazione ed estinzione della ridetta società, l'obbligazione risarcitoria erariale non fosse trasferibile ai soci illimitatamente responsabili, trattandosi di pretesa creditoria incerta o illiquida;

b) la prescrizione dell'azione di responsabilità risalendo i fatti contestati ad oltre un decennio anteriore e non

potendo ravvisarsi il *dies a quo* al momento degli accertamenti della Guardia di Finanza in quanto realizzati con colpevole ritardo. Al riguardo, rappresentava la cessione della propria quota societaria in data 18 aprile 2012 in favore di Meola Silvana e della socia Cauceglia.

Nel merito, respingeva ogni addebito sia in ragione del proscioglimento per prescrizione in sede penale per i medesimi fatti, che per il diligente svolgimento delle attività finanziate senza alcuna distrazione di somme, come dimostrato dai positivi controlli di Invitalia, dai costi sostenuti e dalle imposte pagate, nonché dalla restituzione delle prime rate del finanziamento erogato;

3. Cauceglia preliminarmente eccepiva:

- a) la propria carenza di legittimazione passiva similmente a quanto illustrato dalla convenuta Favatà;
- b) la prescrizione dell'azione di responsabilità per decorso del quinquennio di legge dalle condotte asseritamente distrattive.

Nel merito, chiedeva il proscioglimento per difetto di prova in ordine alla condotta illecita e all'elemento soggettivo, a fronte della declaratoria di intervenuta prescrizione in sede penale oltre che dell'effettivo svolgimento dell'attività finanziata.

4. De Febrari affermava la prescrizione della pretesa attorea individuandone la decorrenza al momento della corresponsione delle agevolazioni tra il 2013 ed il 2014 e disconoscendo ogni efficacia interruttiva/sospensiva alla revoca delle stesse a cura di Invitalia. Rimarcava, poi, come pur ravvisandone il *dies a quo* alla scoperta del danno avvenuta con segnalazione della Guardia di

Finanza del 15 gennaio 2018, il termine quinquennale di legge fosse irrimediabilmente spirato alla data della notifica dell'invito a dedurre (8 luglio 2023).

Nel merito, confutava, in fatto ed in diritto, la tesi accusatoria a carico della Pama s.n.c., sostenendo di avere concretamente realizzato l'attività di ristorazione ammessa a beneficio sin dal 27 dicembre 2013 mediante acquisto di beni regolarmente pagati in contanti e con assegni (in conformità alle 12 fatture emesse tra cui la n. 79/13) ed utilizzati per le previste finalità, in difetto di rilievi o contestazioni dell'Ente erogante.

In relazione al danno, ne escludeva la sussistenza richiamando la sentenza n. 2668/2023 con cui il Tribunale penale di Salerno aveva assolto la Flauto per mancato accertamento dello sviamento delle assegnate risorse dalle previste finalità. In subordine, ne contestava il *quantum* circoscrivendolo al solo importo indebitamente concesso entro la soglia d'irregolarità in luogo dell'intero contributo.

5. Coppola deduceva, innanzitutto, la violazione del divieto di *bis in idem*, a fronte dell'intervenuto proscioglimento per prescrizione in sede penale per i medesimi fatti. Menzionava, altresì, la pronuncia di assoluzione della Flauto sottolineando la propria analoga posizione.

Nel merito, evidenziava l'insussistenza degli elementi dell'addebito ascritto, avendo in buona fede realizzato la programmata attività imprenditoriale, con spese documentate per personale ed attrezzature, come altresì dimostrato dalle verifiche di Invitalia andate a buon fine.

Gli altri incolpati Bottiglieri, Carrara, Tartaglia, Iaquinandi, Fattoruso, Isoldo, Ferraioli e Flauto non si costituivano in giudizio nei termini stabiliti.

Alla pubblica udienza del 23 maggio 2024, il Collegio, sentite le parti, disponeva il rinvio della causa per consentire a Iaquinandi Aniello, presente personalmente senza l'assistenza di un difensore, di attivarsi per l'ammissione al gratuito patrocinio in quanto privo di mezzi economici per una difesa tecnica.

Ciononostante, Iaquinandi non si costituiva in giudizio nei termini di legge.

Alla odierna pubblica udienza, il Collegio, rilevata la regolare notifica dell'atto introduttivo, dichiarava la contumacia di Bottiglieri Francesco, Carrara Marco, Tartaglia Giuseppina, Iaquinandi Aniello, Fattoruso Francesca, Isoldo Alfonso, Ferraioli Teresa, Flauto Anna. Aperta la discussione, il P.M. formulava nei confronti di Flauto Anna apposita rinuncia agli atti del giudizio a seguito dell'integrale ristoro della quota di danno ad essa contestata.

In sede di replica alle comparse di costituzione, per quanto concerne la prescrizione, ne ancorava, in generale, la decorrenza alla notizia di danno del febbraio 2018, in ragione dei perpetrati artifici e raggiri che ne avrebbero ritardato la scoperta, affermando come, anche a volerne ravvisare il *dies a quo* al momento (anteriore) della conoscenza di Invitalia, il decorso della prescrizione risulterebbe, comunque, interrotto dalle ingiunzioni di pagamento ritualmente comunicate a mezzo raccomandata a/r.

Nei riguardi di De Febbrari, rimarcava, in ogni caso, l'efficacia interruttiva dell'ingiunzione di pagamento notificata in data 26 settembre 2018 in Pompei nei confronti della Pama s.n.c., di cui l'interessato era stato amministratore e socio, mediante emissione dell'avviso nella cassetta per mancanza del destinatario e contestuale spedizione della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 666179306940, sottolineando, infine, l'omesso ritiro dell'atto al decimo giorno.

Nel merito, richiamandosi al contenuto del libello introduttivo di lite:

- respingeva le deduzioni ed eccezioni *ex adverso* spiegate, tra cui quella di *ne bis in idem*, in quanto prive di pregio;
- sosteneva la natura confessoria delle affermazioni contenute nelle memorie di Favatà e Cauceglia;
- rilevava la solidarietà tra convenuti a fronte delle acclarate condotte dolose per carenza di prova in ordine all'effettivo corretto utilizzo delle somme erogate nonché al relativo incasso, rimarcandone, infine, l'omessa restituzione quantomeno di una parte, a riprova della intenzionalità della condotta.

Al contrario, le difese dei convenuti costituiti deducevano ed eccepivano quanto segue:

- L'avv. Mercurio per Rispoli e Alfano chiedeva il rigetto della domanda attorea riportandosi alle argomentazioni della propria comparsa di costituzione.
- L'avv. Fiorillo, per Cauceglia e Favatà, sosteneva la decorrenza della prescrizione dalla conoscibilità dei fatti a cura di Invitalia anche attraverso il procedimento

penale, evidenziando, poi, la liceità delle condotte realizzate in ragione dell'effettivo acquisto di beni e attrezzature nonché del regolare versamento delle tasse, giustificando il rientro di un assegno di euro 13.000,00 a titolo di restituzione di un prestito contratto per l'avvio dell'attività.

- L'avv. Mercurio, per Coppola, nell'insistere per il rigetto della pretesa attorea, chiedeva l'escussione del convenuto sulle circostanze illustrate in memoria, con termine per la precisazione dei capitoli di prova.

L'avv. La Bella, per De Febbrari, in ordine alla eccezione di prescrizione, precisava come la società PAMA fosse venuta a conoscenza della revoca del contributo e dell'ordinanza di ingiunzione soltanto attraverso gli atti del processo, sottolineando la carenza di prova in ordine al relativo procedimento notificatorio con maturazione della prescrizione quinquennale. Deduceva, nel merito, l'effettiva consegna e pagamento dei beni, come comprovato dalle fatture quietanzate e dalle verifiche di Invitalia, disconoscendo ogni collegamento tra De Febbrari e gli altri prenditori degli assegni, precisando come la somma incassata pari ad euro 50.000,00 fosse stata utilizzata per pagare i lavori di ristrutturazione del locale. Concludeva per il rigetto dell'atto di citazione per insussistenza degli elementi costitutivi della ipotizzata responsabilità.

All'esito della discussione la causa veniva trattenuta per la presente decisione anche in ordine alle richieste istruttorie avanzate dalla difesa del convenuto Coppola.

DIRITTO

1. Con l'atto introduttivo del presente giudizio, la Procura Regionale ha chiesto la condanna degli odierni convenuti al pagamento, in favore di Invitalia, della complessiva somma di euro 955.463,27, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia, in ragione della prospettata indebita percezione di agevolazioni finanziarie consistenti in contributi a fondo perduto e in un mutuo a tasso agevolato.

2. Ai sensi dell'art. 93, comma 5, c.g.c. va dato atto della contumacia, dichiarata in sede d'udienza, dei convenuti Bottiglieri, Carrara, Tartaglia, Fattoruso, Isoldo, Ferraioli e Flauto, non costituiti nel presente giudizio ancorché evocati con atto di citazione ritualmente notificato tra il 2 ed il 7 febbraio 2024.

3. Pregiudizialmente, dev'essere affermata la giurisdizione di questa Corte in materia di finanziamenti pubblici indebitamente erogati a soggetti privati, a persone, fisiche o giuridiche, associazioni e relativi amministratori, dipendenti o *domini* (Cass. Sez. Un., sent. n. 20701/2013; C.d.c., I Sez. Appello, sent. n. 241/2020). Ciò in quanto la non spettanza, la distrazione o la cattiva utilizzazione di fondi pubblici destinati ad un determinato scopo arrecano un evidente danno patrimoniale all'Ente erogante che si vede depauperato delle utilità che sarebbero derivate da un corretto uso dei fondi stessi (Cass. Sez. Un., sent. n. 21297/2017; III Sez. Appello, sent. n. 512/2003).

La circostanza che i finanziamenti siano volti a realizzare finalità di interesse pubblico, sulla base di un programma fissato dall'Ente pubblico finanziatore ed

accettato dal privato percettore, vale, infatti, a creare un rapporto di servizio di natura funzionale (Cass. Civ., sent. n. 11185/2018; Sez. Giur. Campania, sent. n. 272/2019 e 444/2023), articolato in diritti ed obblighi tra le parti, idoneo a radicare la giurisdizione contabile nei confronti non soltanto dei soggetti formalmente beneficiari dei contributi pubblici (nel caso di specie, Bottiglieri, Carrara, Tartaglia, Iaquinandi, Cauceglia, Favatà, Fattoruso, Isoldo, Coppola, Ferraioli, De Febbrari e Flauto) ma anche di coloro i quali abbiano fraudolentemente concorso con i primi alla distrazione delle somme concesse dalle previste finalità (v. in generale Cass. Civ., ordin. n. 4511/2006) che, nella particolare vicenda attenzionata, sono individuabili nei fittizi fornitori Rispoli e Alfano ideatori e registi dell'operazione illecita in danno di Invitalia consistita in false fatturazioni e rendicontazioni per acquisti inesistenti, con ingiustificato arricchimento per tutti i compartecipi.

4. Il Collegio, dopo aver rilevato la rinuncia agli atti formulata dalla Procura attrice nei riguardi di Flauto Anna per effetto dell'integrale ristoro del danno ad essa ascritto, dichiara limitatamente ad essa l'estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.

5. Procedendo nell'esame delle questioni preliminari è d'obbligo vagliare, innanzitutto, l'eccezione di difetto di legittimazione passiva ritualmente sollevata da Rispoli e Alfano, Favatà e Cauceglia.

In generale, si rileva *ex actis* la presenza di un rapporto di servizio instaurato in via di fatto direttamente nei riguardi dei citati convenuti, i quali hanno

concretamente agito, *uti domini*, nell'ambito delle ditte individuali e società in nome collettivo, di cui sono stati titolari, soci e amministratori, allo scopo di percepire fraudolentemente contributi pubblici, ciò determinando la rottura dello schermo societario con imputazione ad essi di un'autonoma responsabilità nella gestione delle menzionate risorse.

Né in senso contrario assumono rilievo le quietanze liberatorie prodotte agli atti da Rispoli e Alfano, in quanto il rilascio di tali documenti, in assenza di un effettivo pagamento, conferma la partecipazione dei medesimi al sodalizio illecito, come dimostrato dalla disponibilità giuridica e materiale degli assegni oggetto di successiva alterazione.

Risultano parimenti infondati gli assunti formulati da Favatà e Cauceglia che specificamente:

- individuano nella Tanalahy s.a.s. di Cauceglia Ilaria & c. s.a.s., beneficiaria dei finanziamenti, il giusto contraddittore della presente azione erariale, in ragione, altresì, del fatto che a partire dal 14 dicembre 2015 tale società risulterebbe dapprima in liquidazione e poi cessata, affermando l'intrasferibilità in capo ai soci illimitatamente responsabili dell'obbligazione risarcitoria;
- rivendicano il beneficio della preventiva escussione del patrimonio sociale ai sensi dell'art. 2304 cod. civ. deducendo, al contempo, come, in caso di scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio, questi o i suoi eredi siano responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.

Reputa, al riguardo, il Collegio che, con riferimento alla Tanalahy s.n.c. di Cauceglia Ilaria & Favatà Stefania Isabel (dal 24.4.2012 "Tanalahy s.a.s. di Cauceglia Ilaria & C"), gli odierni evocati in giudizio, Favatà (socio accomandatario) e Cauceglia (socio), rispondano illimitatamente per le obbligazioni sociali ai sensi degli artt. 2291 e 2313 cod. civ., in quanto gravati da un obbligo di restituzione dei contributi pubblici ricevuti ed indebitamente utilizzati.

Né, al riguardo, può considerarsi ostativa la circostanza che nel frattempo la società sia stata posta in liquidazione, dato che, anche in ipotesi di cancellazione dal registro dalle imprese, permane in ogni caso la responsabilità del socio accomandatario per le obbligazioni contratte dalla società, da ritenersi illimitata e non circoscritta alle somme conferitegli in base al bilancio finale di liquidazione, visto che la liquidazione e la cancellazione dal registro delle imprese non determinano l'estinzione dell'obbligazione sociale, ma solo il suo trasferimento in capo ai soci, i quali ne rispondono secondo lo stesso regime di responsabilità vigente "*pendente societate*" (Cass. Civ., sent. n. 13805/2016).

Al contempo, non risulta utilmente opponibile l'invocato beneficio d'escussione di cui all'art. 2304 c.c., poiché tale beneficio ha efficacia limitatamente alla fase esecutiva: "*se, quindi, in base a tale norma il creditore sociale non può procedere coattivamente a carico del socio se non dopo avere agito infruttuosamente sui beni della società, tanto non impedisce allo stesso creditore d'agire in sede di cognizione per munirsi di uno specifico titolo*

esecutivo nei confronti del socio, sia per poter iscrivere ipoteca giudiziale sugli immobili di quest'ultimo, sia per poter agire in via esecutiva contro il medesimo, senza ulteriori indugi, una volta che il patrimonio sociale risulti incapiente o insufficiente al soddisfacimento del suo credito” (Sez. Giur. Campania, sent. n. 15/2024).

Dato che, nella fattispecie in esame, le obbligazioni in rilievo poggiano su specifici titoli rientranti nell’ambito applicativo degli artt. 2313 - 2403 cod. civ, non occorre che il creditore offra dimostrazione che vi sia stata specifica ripartizione dell'attivo sociale risultante dal bilancio finale di liquidazione, essendo l'autonoma obbligazione del socio accomandatario della s.a.s. e del socio della s.n.c. a ciò del tutto indifferente.

Alla stregua delle considerazioni svolte, l’eccezione di difetto di legittimazione passiva singolarmente proposta da Rispoli e Alfano, Favatà e Cauceglia è infondata e va respinta.

6. Quanto all’esame della prescrizione, individualmente eccepita da De Febbrari, Favatà e Cauceglia, Rispoli e Alfano, ravvisa innanzitutto il Collegio un’ipotesi di doloso occultamento del danno, avendo gli interessati consapevolmente agito attraverso un meccanismo truffaldino di false fatturazioni, dichiarazioni mendaci ed omissioni informative con l’obiettivo di fruire indebitamente di agevolazioni pubbliche in violazione della normativa vigente; un doloso occultamento idoneo *ex se* a radicare il *dies a quo* della prescrizione al momento della scoperta del danno ai sensi dell’art. 1, comma 2, l. n. 20/1994, vale a dire al momento della sua conoscenza effettiva allorché l’Amministrazione

danneggiata e/o la Procura attrice risultino nelle condizioni di avere piena contezza della fattispecie dannosa in tutti i suoi elementi e di attivarsi per il ristoro del pregiudizio arrecato anche mediante atti interruttivi ex art. 2935 cod. civ. (II Sez. Appello, sent. n. 592/2014 e n. 1094/2015).

Con particolare riferimento alle singole posizioni, per De Febbrari rileva la decorrenza della prescrizione alla data di trasmissione della nota della Guardia di Finanza (7 febbraio 2018) e la sua utile interruzione per effetto dell'ingiunzione di pagamento del 10 settembre 2018, notificata il 26 settembre 2018 alla PAMA s.n.c. - beneficiaria del contributo e di cui l'interessato è stato amministratore e socio - in località Pompei mediante emissione dell'avviso nella cassetta per mancanza del destinatario e contestuale spedizione, finalizzata al perfezionamento di questa tipologia di notifica, della comunicazione di avvenuto deposito con raccomandata n. 666179306940 (atto poi non ritirato al decimo giorno); la mancanza del destinatario dell'atto risulta attestata dall'impiegato che ha accertato l'omesso ritiro unitamente alla trasmissione della raccomandata di avvenuto deposito in data 8 ottobre 2018.

Nei confronti, poi, di Favatà e Cauceglia, rileva il *dies a quo* della prescrizione alla data del 7 febbraio 2018, nonché l'efficacia interruttiva dell'ingiunzione di pagamento emessa da Invitalia il 10 settembre 2018 e ritualmente notificata il 28 settembre 2018, seguita dalla notifica dell'invito a dedurre in data 8 luglio 2023, rispetto al *dies ad quem* del deposito dell'atto di citazione (22 gennaio 2024). Nello specifico, la menzionata

ingiunzione di pagamento vale come atto di costituzione in mora che, portato a conoscenza del debitore in forma scritta, presenta, altresì, tutti i requisiti formali di cui agli artt. 1219 e 2943, ultimo comma, cod. civ., ossia la chiara indicazione del soggetto obbligato, l'esplicitazione di una pretesa e l'intimazione scritta di adempimento, idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del creditore di ottenere il soddisfacimento del proprio diritto nei confronti del soggetto indicato.

Passando in rassegna l'eccezione di prescrizione, sollevata da Rispoli e Alfano in qualità di fornitori fittizi di beni, anche in questa ipotesi, ne viene individuata la decorrenza alla scoperta del documento erariale coincidente con la trasmissione dell'informativa della Guardia di Finanza (7 febbraio 2018). Rispetto al *dies ad quem* del deposito dell'atto di citazione (22 gennaio 2024), rileva, in particolare, questo Giudice l'applicabilità dell'art. 1310, I comma, cod. civ., nella parte in cui dispone che gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido hanno effetto riguardo agli altri debitori, anche se questi ultimi non siano a conoscenza della pretesa creditoria e dei ridetti atti interruttivi. Al riguardo, costante giurisprudenza contabile (I Sez. Appello, sent. n. 317/2020; Sez. Giur. Piemonte, sent. n. 205/2021, III Sez. Appello, sent. n. 20/2021; Sez. Giur. Toscana, ord. n. 49/2023) ritiene pacificamente applicabile la menzionata disposizione anche al giudizio amministrativo - contabile laddove i condebitori in solido abbiano concorso al prodursi dell'evento dannoso

agendo con dolo e procurandosi un illecito arricchimento.

Tali requisiti ricorrono cumulativamente nella fattispecie in esame laddove le ingiunzioni di pagamento notificate da Invitalia tra il 26 ed il 28 settembre 2018 nei confronti di De Febbrari, Favatà e Cauceglia interrompono la prescrizione dell'azione erariale anche nei riguardi di Rispoli e Alfano, compartecipi del programma illecito e solidalmente evocati in giudizio, ancorché non destinatari di alcun provvedimento di ingiunzione (per mancata diretta fruizione di contributi pubblici). Dunque, anche per essi la Procura attrice risulta essersi tempestivamente attivata a tutela del credito erariale, giovandosi dell'efficacia interruttiva delle ingiunzioni di pagamento trasmesse dall'Amministrazione danneggiata nei riguardi di altri coobbligati in solido.

Per tutte le ragioni indicate, l'eccezione di prescrizione individualmente sollevata da De Febbrari, Favatà e Cauceglia, Rispoli e Alfano dev'essere respinta.

7. Esaurito l'esame delle questioni preliminari, il Collegio può procedere all'esame del merito della controversia mediante accertamento della sussistenza degli elementi costitutivi della ipotizzata responsabilità amministrativa nei fatti descritti in narrativa: condotta antigiuridica ed elemento psicologico, pregiudizio finanziario pubblico e collegamento causale.

Come evidenziato in atti, le indagini svolte dalla Guardia di Finanza, e compendiate in informative e risposte istruttorie trasmesse all'ufficio inquirente nel periodo 2018 - 2023, dimostrano l'antigiuridicità della condotta

dolosamente perpetrata dagli odierni evocati, in concorso tra loro, in spregio degli obblighi, legali e convenzionali, sottesi al rapporto di servizio, al fine di assicurarsi un arricchimento non dovuto.

Più nel dettaglio, il meccanismo truffaldino artatamente realizzato attraverso ditte individuali e società di persone – e dettagliatamente ricostruito in citazione per ciascun convenuto - ruota intorno all'emissione, ad opera di Rispoli e Alfano, di false fatture per operazioni e spese inesistenti, in tutto o in parte, accompagnate dalla presentazione ad Invitalia, anche ad opera di altri, di documentazione non veritiera, costituita da titoli di credito poi modificati nella loro intestazione e diversamente riscossi, con l'intento di far apparire regolare, anche attraverso una rendicontazione parziale, la finanziata attività d'investimento.

Tale ricostruzione è supportata dal materiale probatorio versato in atti ed allegato alle relazioni della Guardia di Finanza.

Le descritte condotte antigiuridiche hanno generato un pregiudizio finanziario a carico di Invitalia pari agli importi indebitamente erogati, al lordo degli interessi, con sviamento rispetto alla finalità di promozione dell'autoimprenditorialità perseguita dal d.lgs. n. 185/2000.

A tal proposito, il requirente ha correttamente individuato e quantificato il danno erariale nella totalità delle somme prima concesse e poi interamente revocate da Invitalia, anche laddove una parte minoritaria di esse sia stata utilizzata per gli acquisti programmati, atteso che nei casi di rendicontazione anche solo parzialmente

non veritiera si considera indebitamente percepito l'intero contributo, con obbligo di integrale restituzione a carico del beneficiario.

Congrua appare, inoltre, la suddivisione del pregiudizio tra gli incolpati, ciascuno per la condotta dolosa serbata e, in via solidale, per l'importo di danno relativo alle somme percepite, al lordo degli interessi maturati, causalmente riconducibile a ciascuna attività finanziata e dichiarata come intrapresa con gli altri soggetti in concorso individuati.

Dunque, i descritti addebiti appaiono comprovati, alla stregua del canone di giudizio del "*più probabile che non*", da documentate circostanze in ordine alla sussistenza delle condotte causative di danno, non risultando in alcun modo inficiati dalle difese formulate nel merito dai convenuti costituiti per lo più incentrate sul corretto utilizzo dei contributi mediante effettivi acquisti e pagamenti di beni. Nello specifico:

- Rispoli e Alfano sottolineano l'emissione di regolari di fatture da parte della A & R s.a.s. e della Ditta Negozi e Negozi a dimostrazione della concreta realizzazione delle sottese operazioni commerciali di vendita;
- Favatà, Cauceglia, De Febbrari e Coppola rimarcano lo svolgimento di compravendite documentate con pagamenti conformi alle fatture emesse, poi "*validate*" dai positivi controlli effettuati da Invitalia.

Ad un attento esame, le menzionate deduzioni difensive, per lo più assertive, si limitano a fornire deboli giustificazioni, corredate da documentazione parziale e frammentaria (ad esempio, quietanze liberatorie in assenza di effettivi pagamenti), rivelando, così, la propria

inidoneità a confutare gli elementi probatori a carico degli interessati.

Ad ogni modo, si consideri che la pretesa risarcitoria erariale, da mancata restituzione di contributi, trova in ogni caso fondamento nel contratto di concessione, individualmente sottoscritto da ciascun destinatario, alla stregua del quale il mancato corretto utilizzo, anche di parte dei contributi erogati, ne comporta la revoca per l'intero.

Trattasi proprio di quanto accaduto nel caso di specie ove, a fronte del parziale acquisto di beni e della restituzione di alcune rate del finanziamento agevolato, Invitalia ha disposto la revoca della totalità delle somme concesse ingiungendone il pagamento ai rispettivi percettori che, in quanto inottemperanti, sono stati poi evocati nel presente giudizio erariale.

Né il dedotto esito favorevole delle verifiche compiute da Invitalia può costituire prova della veridicità delle operazioni realizzate, dato che risulta essere appunto il meccanismo fraudolento di rendicontazione delle spese ad aver celato le irregolarità perpetrate con conseguente induzione in errore dell'Ente erogante.

Al contempo, non appare in grado di sconfessare l'impianto accusatorio nemmeno il richiamo di Favatà, Cauceglia e Coppola agli esiti dei procedimenti penali definiti con sentenze di prescrizione e di assoluzione con riferimento alla sola posizione della Flauto. Ciò sia in ragione dell'autonomia del giudizio amministrativo – contabile e del carattere non vincolante delle sentenze rese in sede penale - ad eccezione di quelle irrevocabili di condanna - sia delle peculiarità della menzionata

pronuncia di assoluzione la quale attiene a profili non del tutto sovrapponibili con quelli scrutinati in ambito erariale, come dimostrerebbe il pagamento risarcitorio effettuato dalla Flauto nonostante il pieno proscioglimento in sede penale.

Si ritengono, infine, del tutto superflue ed inconferenti le richieste istruttorie avanzate in questa sede dal convenuto Coppola, in virtù della piena coerenza delle risultanze documentali in atti.

8. Alla stregua degli elementi illustrati, il Collegio ritiene conclamata la responsabilità amministrativa di tutti gli odierni convenuti che vanno condannati , ad eccezione di Flauto Anna, al pagamento del complessivo ammontare di euro 955.463,27, secondo il riparto che segue: Rispoli Alfonso per euro 507.426,28, e, in via solidale con quest'ultimo e non tra loro, Bottiglieri Francesco sino ad euro 148.602,75, Carrara Marco sino ad euro 141.134,30, Tartaglia Giuseppina sino ad euro 20.398,62, Iaquinandi Aniello sino ad euro 20.924,14, Cauceglia Ilaria Ida e Favatà Stefania Isabel sino ad euro 176.366,47, queste ultime con regime di solidarietà, oltre che con Rispoli Alfonso, anche tra loro due, mentre Alfano Franca per complessivi euro 448.036,99, e, in via solidale con quest'ultima e non tra loro, Fattoruso Francesca sino ad euro 26.710,82, Isoldo Alfonso sino ad euro 26.478,44, Coppola Marziano sino ad euro 103.158,17, Ferraioli Teresa sino ad euro 111.310,59, De Febbrari Paolo sino ad euro 150.623,44, il tutto salvo scomputi in sede esecutiva per pagamenti *medio tempore* eseguiti.

Ai ridetti singoli importi deve aggiungersi la rivalutazione monetaria, da calcolare a partire dalla data di ciascun esborso e fino alla pubblicazione della presente decisione. Sul totale, risultante dal calcolo innanzi descritto, sono altresì dovuti gli interessi legali dalla pubblicazione della presente decisione sino all'effettivo soddisfo.

9. Il Collegio dispone la conversione in pignoramento del disposto sequestro conservativo ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c. sino alla concorrenza del credito azionato.

10. Le spese di lite, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale regionale per la Campania, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:

1. Dichiarare la contumacia dei convenuti non costituiti;
2. Dichiarare l'estinzione del giudizio nei confronti di Flauto Anna per rinuncia ai relativi atti;
3. Accoglie la domanda attorea nei confronti di tutti gli altri convenuti secondo il riparto e per le ragioni di cui in parte motiva;
4. Dispone la conversione in pignoramento del disposto sequestro conservativo ai sensi degli artt. 80 c.g.c. e 686 c.p.c. sino alla concorrenza del credito azionato;
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in parti uguali con separata nota di segreteria, ad eccezione della Flauto per la quale ne viene disposta la compensazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 10 ottobre 2024.

L'ESTENSORE

Gabriele Pepe
(firma digitale)

IL PRESIDENTE

Michele Oricchio
(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 12/11/2024

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

Maurizio Lanzilli
(firma digitale)